



COMUNE DI MASSA E COZZILE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 17 del 13/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE. TASI. ANNO 2016

L'anno duemilasedici il giorno **tedici** del mese di **Aprile** alle ore 21,20 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

	presente		presente
NICCOLI MARZIA	X	RESTANELO LUCA	X
LUCHI FIORELLA	X	MALTAGLIATI ELENA	X
BARTOLINI CARLO	X	NARDINI FRANCO	X
BERTOCCI LAURA	X	MAZZACCHERI SIMONE	
CARLI FABIO	X		
DAMIANI MASSIMO	X		
LOPARCO VALENTINA	X		
MASSELLUCCI ANDREA	X		
GIACOMELLI GLENDA	X		

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio Sbragia. Presiede il Sig. Carli Fabio nella sua qualità di Presidente. La seduta è pubblica.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Signori Consiglieri: Maltagliati, Loparco e Giacomelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Carli Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Sbragia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del settore segreteria generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Massa e Cozzile, li 14 febbraio 2016

IL RESPONSABILE
Roberto Bernardini

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014),:

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

-

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2015, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208 del 28.12.2015 con il quale si dispone la sospensione per l'anno 2016 della possibilità di aumento dei tributi e delle addizionali locali;

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016-18 dei Comuni, con il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 è stato differito al 30 aprile 2016;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile,;

Visto il parere del Revisore dei Conti

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Maltagliati, Restaneo e Nardini) espressi dai 12 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. DI RITENERE tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE per l'anno d'imposta 2016 le seguenti aliquote:
 - a) Aliquota del 1,8 per mille per le abitazioni principali cat A1, A8 e A9.
 - b) Aliquota del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
 - c) Aliquota pari a zero per le altre fattispecie imponibili diverse da quella di cui ai punti precedenti;
3. DI APPROVARE di una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della sommatoria della rendita catastale dell'unità immobiliare abitativa e relative pertinenze (così come definite ai fini IMU), come segue:

Sommatoria rendita catastale dell'unità immobiliare abitativa e relative pertinenze (così come definite ai fini IMU)	Detrazione
--	------------

Fino a €. 250,00	€. 50,00
Da €. 250,01 a 400,00	€. 30,00

4. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

5. DI DARE ATTO CHE il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale (allegato "A") pari al 2,56%;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

Con 9 voti favorevoli e 3 astenuti (Nardini, Maltagliati e Restaneo) espressi dai 12 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO "A"

SERVIZI INDIVISIBILI	Previsione 2016
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	168.266,89
Illuminazione pubblica e servizi connessi	222.143,23
Totale	€.390.410,12